

**REGOLAMENTO (CE) N. 1444/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 luglio 1997**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1997, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1234/97 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1234/97 in base ai dati di

cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1234/97 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 32.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 luglio 1997, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	2,40	2,40
— negli altri casi	36,47	36,47
Zucchero greggio:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	2,21	2,21
— negli altri casi	33,55	33,55
Sciropi di barbabietola o di canna diversi dagli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	2,40	2,40
— negli altri casi	36,47	36,47
Per gli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione	
Melassi	—	—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	2,40 <sup>(3)</sup>	2,40 <sup>(3)</sup>
— negli altri casi	36,47 <sup>(3)</sup>	36,47 <sup>(3)</sup>

(1) •S• è rappresentato, per 100 kg di sciropo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciropo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciropo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).